



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione Generale Spettacolo
Servizio I Teatro, Danza, Attività Circensi e Spettacolo Viaggiante

ACCORDO DI PROGRAMMA INTERREGIONALE
ANNO 2020

VISTI

- l'intesa sancita il 21/9/2017 tra Governo, Regioni e province autonome che definisce modalità e obiettivi per l'attuazione dell'art. 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017;
- l'Accordo di programma interregionale triennale relativo alla modalità di gestione dei progetti dei Centri di Residenza e delle Residenze degli artisti nei territori nel triennio 2018/20, sottoscritto dal MiBAC - Direzione Generale Spettacolo e dalla Regione **PIEMONTE** in data 26 luglio 2018,
- la conferma all'accordo di programma relativo all'annualità 2019 sottoscritta dal MiBACT - Direzione Generale Spettacolo e dalla Regione **PIEMONTE** in data **14 maggio 2019**

TENUTO CONTO

- dell'art. 2 dello stesso Accordo triennale che prevedeva per ciascuna annualità la definizione di uno schema di finanziamento Stato/Regioni per ciascuna Regione e provincia autonoma firmataria dell'Accordo stesso;
- delle comunicazioni pervenute al MiBACT – Direzione Generale Spettacolo da parte delle Regioni aderenti all'Intesa con l'indicazione dell'impegno finanziario per l'annualità 2020.
- dello schema di cofinanziamento Stato/Regioni per l'annualità 2020 approvato in via telematica come da comunicazione del Coordinamento tecnico Beni e Attività culturali del 13/3/2020 prot. 3626, qui allegati;
- del Decreto Direttoriale del **22 aprile 2020 n. 528** con il quale venivano assegnate le risorse del MiBACT dedicate alle Residenze per l'annualità **2020**;
- di tutti gli articoli dell'Accordo interregionale triennale sottoscritto con le Regioni e Province autonome;
- delle misure straordinarie adottate dal Governo in materia di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente necessità di consentire modalità alternative di realizzazione delle attività in residenza in risposta alle misure adottate a livello nazionale;
- dell'opportunità di dover considerare la possibilità di realizzare le attività delle Residenze previste nell'annualità 2020 entro l'anno 2021;
- della necessità di prevedere interventi volti al miglioramento degli spazi e dei luoghi di Residenza al fine di garantire la sicurezza sanitaria dei luoghi stessi per artisti e operatori;
- della necessità di riconoscere la diversità delle situazioni sui territori in conseguenza del differente andamento dell'emergenza sanitaria nelle Regioni e Province autonome;

TRA

il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Direzione generale Spettacolo, con sede in Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A, 00185 Roma, C.F. 97804160584, nella persona del Direttore Generale dott. Onofrio Cutaià



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione Generale Spettacolo
Servizio I Teatro, Danza, Attività Circensi e Spettacolo Viaggiante

E

la Regione **PIEMONTE** con sede in **P.zza Castello, 165 – 10122 Torino C.F. 80087670016** nella persona del **Direttore Cultura, Turismo e Commercio dott.ssa Marzia Baracchino**

SI CONCORDANO LE SEGUENTI INTEGRAZIONI e/o MODIFICHE ALL'ACCORDO SOTTOSCRITTO NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL TRIENNIO

Art. 2 – Gestione delle singole annualità

Comma 4:

per l'anno 2020 è prevista per le Residenze la possibilità di aggiornare i programmi di attività e i budget presentando tale aggiornamento entro il 30 settembre 2020 alla Regione o Provincia autonoma, che ne darà tempestiva comunicazione al MiBACT;

Art. 3 – Gestione dei bilanci annuali ed erogazione dei contributi

Il Comma 1 è sostituito dal seguente:

il bilancio preventivo e consuntivo di sintesi dovrà essere trasmesso dalle Regioni e dalle Province autonome secondo gli schemi di bilancio in allegato, suddiviso sulla base delle spese ammissibili stabilite in tali schemi di bilancio; il bilancio dovrà inoltre riportare nelle entrate eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit.

I programmi di attività previsti dal Centro di Residenza e dalle Residenze degli Artisti nei territori per l'annualità 2020, tenuto conto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, potranno essere svolti **fino alla data del 31 marzo 2021** e i costi evidenziati nella rendicontazione potranno essere imputabili ad attività realizzate fino a tale data;

Il termine per la presentazione della **rendicontazione al MiBACT** da parte delle Regioni per le attività relative all'annualità 2020 viene **fissato al 30 settembre 2021**.

Il Comma 3 è sostituito dal seguente:

Il cofinanziamento, in fase di rendicontazione, coprirà il deficit esposto in bilancio, che **non potrà superare il 90% dei costi complessivi del progetto**, nei limiti delle risorse assegnate e salvo diverse disposizioni normative delle singole Regioni e Province autonome; **il restante 10% dovrà essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da risorse private o pubbliche**.

Il Comma 4 è sostituito dal seguente:

l'erogazione del cofinanziamento MiBACT alle Regioni e Province autonome è disposta secondo i seguenti termini e modalità:

- a) **anticipazione non superiore al 70%** della quota di cofinanziamento MiBACT, previa trasmissione della richiesta da parte della Regione o Provincia autonoma contenente i progetti delle Residenze comprensivi di bilancio preventivo;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione Generale Spettacolo
Servizio I Teatro, Danza, Attività Circensi e Spettacolo Viaggiante

- b) saldo a conclusione delle attività previa richiesta della Regione o Provincia autonoma contenente: relazione sull'attività svolta, schemi di bilancio consuntivo delle singole Residenze e schema riepilogativo dei bilanci consuntivi di tutte le Residenze, secondo i modelli allegati.

Dopo l'art. 3 si aggiunge l'art. 3 bis- attività e costi eleggibili

1. Per il Centro di Residenza e per le Residenze per gli Artisti nei territori, relativamente ai fondi 2020, saranno **eleggibili anche attività che gli artisti potranno realizzare non in presenza o con modalità alternative, ad esempio progettualità e tutoraggi svolti online utilizzando differenti canali multimediali, in digitale, tramite web, streaming, canali social, ecc. anche con una possibile estensione al 31 marzo 2021.**

Saranno inoltre riconosciuti costi per interventi di carattere non strutturale volti al miglioramento degli spazi e dei luoghi di Residenza al fine di garantire la sicurezza sanitaria dei luoghi stessi per artisti e operatori.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 comma 3, in fase di rendicontazione, potranno essere ritenuti ammissibili i progetti di residenza recanti **una riduzione dei costi non superiore al 30% rispetto alle soglie minime del bilancio di progetto** (fissate dalle Linee Guida allegate all'Accordo triennale in € 175.000 per il Centro di Residenza e in € 35.000 per le Residenze per Artisti nei territori) qualora tale riduzione del budget sia imputabile agli effetti delle misure adottate in seguito all'emergenza sanitaria COVID-19.

Inoltre, in fase di rendicontazione, saranno ritenute ammissibili attività di residenza che, a causa delle misure adottate a seguito dell'emergenza Covid 19 abbiano avuto una **riduzione nn superiore al 50% del numero minimo di giornate di residenza**, anche non consecutive, per annualità, fissate dalle Linee guida allegate all'Accordo triennale in 120 giornate per il Centro di Residenza e in 15 giornate per ciascun periodo di residenza relativo ai tre diversi artisti o compagnie ospitate, per le Residenze degli artisti nei territori.

Art. 5 - Riduzioni, revoche

L' Art. 5 è sostituito dal seguente:

Comma 1

Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 3 comma 3 l'importo del cofinanziamento MiBACT è proporzionalmente ridotto nel caso in cui il bilancio consuntivo di sintesi trasmesso dalla Regione e Province autonome presenti uno **scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 30%**. La riduzione sarà operata in sede di saldo

Comma 2

Nel caso in cui il bilancio consuntivo trasmesso dalla Regione o dalla Provincia autonoma presenti uno **scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 60%** il cofinanziamento del MiBACT sarà revocato

ART 7 Clausola di salvaguardia

Si aggiunge il comma 2:



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione Generale Spettacolo
Servizio I Teatro, Danza, Attività Circensi e Spettacolo Viaggiante

Il MiBACT e le Regioni e Province autonome, sulla base della situazione che potrà determinarsi in seguito all'evolversi dell'emergenza sanitaria e delle relative misure di contenimento **potranno valutare entro il 30 settembre ulteriori integrazioni o modifiche** a quanto stabilito dal presente Accordo.

All'interno della distribuzione tra Centri di residenza e Residenze degli Artisti nei territori le percentuali di cofinanziamento Regioni/MiBACT stabilite dall'Intesa Stato Regioni potranno avere delle variazioni a seguito della rimodulazione che è stata effettuata sugli importi relativi al cofinanziamento del MiBACT.

Si approvano gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo allegati, con le percentuali minime e massime individuate per le differenti tipologie di attività.

Si confermano tutti gli altri articoli dell'Accordo sopramenzionato.

MiBACT
Direzione Generale Spettacolo
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Onofrio CUTAIA

REGIONE PIEMONTE
Direttore Cultura, Turismo e Commercio
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Marzia Baracchino

ALLEGATI:

- approvazione dello schema di cofinanziamento Stato Regioni per annualità 2020.
- Schema di cofinanziamento Stato/Regioni per annualità 2020.
- Modelli di bilancio preventivo e consuntivo
- Schema riepilogativo bilancio Residenze della Regione